REGOLAMENTO (CEE) N. 1877/74 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1974

relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1532/74 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la fissazione del prezzo da pagare per l'alcole consegnato agli organismi d'intervento in base all'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione enunciato nell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 e dell'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle spese incombenti a tali organismi è strettamente connessa con la fissazione del prezzo d'orientamento; che è pertanto opportuno prendere in considerazione per tali operazioni la stessa periodicità e la stessa data limite;

considerando che gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri devono acquistare l'alcole loro consegnato in base all'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione ad un prezzo tale da non svantaggiare il produttore soggetto all'obbligo di distillare rispetto al produttore che non vi è soggetto;

considerando che, in mancanza di un mercato organizzato dell'alcole etilico a livello comunitario, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole rischiano di essere obbligati a rivenderlo ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto; che è pertanto necessario in tal caso prevedere che la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita dell'alcole in causa possa essere presa a carico, nei limiti di un importo massimo, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, senza che tale partecipazione sia superiore a detta differenza;

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, il produttore può svincolarsi dall'obbligo di consegna dell'alcole producendo acquavite; che il paragrafo 2, primo comma, dello stesso articolo consente inoltre la distillazione di vino, in mancanza di vinacce e di fecce di vino; che è pertanto logico autorizzare la produzione sia di acquavite di vino che di acquavite di vinaccia;

considerando che la produzione di acquavite deve poter svincolare dall'obbligo di consegna dall'alcole soltanto per il quantitativo di alcole contenuto nell'acquavite prodotta;

considerando che, per evitare la produzione di acquaviti di qualità mediocre, è necessario, in mancanza di criteri comunitari in materia, prevedere che le acquaviti prodotte siano conformi alle disposizioni nazionali vigenti; che, per assicurare l'osservanza di tali disposizioni, è necessario prevedere la possibilità di un controllo;

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, talune regioni di produzione possono essere esonerate dall'obbligo di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; che in Germania e nel Lussemburgo le vinacce e le fecce di vino contengono in genere poco alcole e che le spese necessarie per ricuperarlo sarebbero molto elevate; che è pertanto opportuno prevedere che i produttori di dette regioni non siano obbligati a distillare le vinacce e le fecce di vino, anche se rimangono soggetti ai divieti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del citato regolamento;

considerando che l'obbligo di distillare costituisce un vincolo gravoso per il produttore isolato che ottiene soltanto una piccola quantità di vino; che per effetto di tale obbligo il produttore incorrerebbe, per il trasporto delle sue vinacce e fecce di vino, in spese del tutto sproporzionate agli introiti conseguibili con l'alcole che potrebbe essere estratto; che è pertanto opportuno esonerare anche tale produttore dall'obbligo di distillare, anche se rimane soggetto ai divieti di cui al considerando precedente; che alcuni di questi piccoli produttori sono tuttavia soliti distillare le loro vinacce e fecce di vino, per cui è opportuno consentire loro di continuare tale pratica; che, perciò, essi devono poter rinunciare al beneficio dell'esonero, essendo in tal caso assimilati, sotto ogni profilo, ai produttori non esonerati; che, per evitare eccessive irregolarità nelle consegne di alcole agli organismi d'intervento, occorre che il produttore isolato, quando rinuncia al beneficio dell'esonero si impegni a farlo fino alla scadenza di validità del presente regolamento;

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

considerando che i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina forniscono in genere vinacce non fermentate ; che i trattamenti per l'estrazione dell'enocianina rendono le vinacce inadatte alla fermentazione e alla distillazione ; che è pertanto opportuno esonerare tali produttori proporzionalmente alla loro produzione di vinacce ; che tale determinazione non può essere fatta con precisione ; che in tal caso è preferibile prevedere una riduzione forfettaria dell'aliquota generale ;

considerando che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (2), per ciascuno dei v.q.p.r.d. è fissata una resa per ettaro, il che agevola l'osservanza del divieto di pressatura delle fecce e di sovrappressione delle uve ; che inoltre le vinacce e le fecce di taluni v.q.p.r.d. contengono poco alcole e che è quindi opportuno applicare a tali prodotti un'aliquota ridotta ;

considerando che l'obbligo di distillare rappresenta un vincolo gravoso per i produttori il cui vigneto è situato in piccole isole prive di comunicazioni adeguate ; che tale obbligo causerebbe, per il trasporto dei prodotti soggetti a distillazione obbligatoria, spese superiori ai ricavi risultanti dall'alcole ottenuto ; che è pertanto opportuno esonerare anche i produttori il cui vigneto si trova in tali isole dall'obbligo di distillare, anche se rimangono soggetti ai divieti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che è opportuno estendere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previste dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3) ;

considerando che risulta opportuno limitare la durata di applicazione del presente regolamento allo scopo di poter tener conto successivamente degli sviluppi della situazione in questo settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo da corrispondere al produttore per l'alcole consegnato agli organismi d'intervento, denominato in appresso « prezzo d'acquisto », e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle spese incombenti a detti organismi sono fissati anteriormente al 1° agosto di ogni anno per la campagna viticola successiva.

Articolo 2

1. Il prezzo d'acquisto è fissato ad un livello che assicuri al produttore che distilla o fa distillare i sottoprodotti della vinificazione un reddito comparabile a quello che conseguirebbe se non fosse soggetto all'obbligo di distillare, enunciato nell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Il prezzo d'acquisto, fissato per ettolitro per grado di alcole, si applica a una merce nuda, franco distilleria, caricata su un mezzo di trasporto a scelta dell'organismo d'intervento.

La gradazione alcolica effettiva dei prodotti provenienti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e consegnati agli organismi d'intervento non può essere inferiore a 52°.

Articolo 3

L'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia, è fissato per ettolitro per grado di alcole.

Articolo 4

1. La partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia, ha luogo, nei limiti dell'importo massimo fissato in conformità dell'articolo 1, soltanto se nel corso di un determinato esercizio finanziario le spese globali di un organismo d'intervento per l'acquisto dell'alcole proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sono superiori alle entrate risultanti dalle vendite di tale alcole.

2. Qualora la differenza di cui al paragrafo 1 sia inferiore all'importo massimo moltiplicato per i quantitativi venduti, la partecipazione è uguale a tale differenza.

Articolo 5

1. I produttori possono conformarsi totalmente o parzialmente all'obbligo di distillare producendo o facendo produrre con i propri prodotti acquavite di vinaccia o acquavite di vino.

2. Il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nell'acquavite viene detratto dal quantitativo di alcole che deve essere consegnato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

3. La produzione di acquavite può avere l'effetto di cui al paragrafo 1 soltanto se :

a) la qualità dell'acquavite ottenuta è conforme alle disposizioni nazionali in materia ; il produttore o il distillatore ne fornisce la prova all'organismo competente ;

b) ha luogo sotto il controllo dell'organismo competente ; il produttore e il distillatore sono tenuti a permettere il controllo in qualsiasi momento della distillazione.

Articolo 6

I produttori il cui vigneto è situato nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B non sono soggetti all'obbligo di distillare.

Articolo 7

1. I produttori isolati che, in una campagna viticola, non ottengono un quantitativo di vino superiore a 30 ettolitri non sono soggetti all'obbligo di distillare.

Questi produttori possono tuttavia rinunciare a tale esonero. Tale rinuncia li impegna per il periodo compreso tra la data della rinuncia e quella della scadenza della validità del presente regolamento.

2. Possono essere soggetti ad un'aliquota ridotta i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina.

3. I produttori di taluni v.q.p.r.d. possono essere soggetti ad aliquote ridotte per la parte del raccolto che può beneficiare di tale menzione.

Articolo 8

I produttori il cui vigneto è situato nelle isole italiane, escluse la Sicilia e la Sardegna, non sono soggetti all'obbligo di distillare.

Articolo 9

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano alla partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, previstà dal presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per le campagne vinicole 1974/1975, 1975/1976 e 1976/1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Christian BONNET